

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev3 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi variabili
Riferimenti normativi	Articolo 35 e Articolo 36 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Publicata in data 23 dicembre 2014

1. Premessa

L'articolo 35, comma 35.1, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità ed i termini di fatturazione degli importi relativi al corrispettivo dovuto al GME ai sensi dell'articolo 6 delle regole stesse.

L'articolo 36, comma 36.1, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definiti le modalità e i termini secondo i quali gli operatori effettuano i pagamenti nei confronti del GME dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 6.

2. Modalità e tempistica di fatturazione del corrispettivo

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono il trimestre gennaio-marzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobre-dicembre. Entro il settimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le negoziazioni dei titoli di efficienza energetica effettuate durante il periodo di riferimento immediatamente precedente.

3. Modalità di regolazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici bancari. Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4. Tempistica di regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Il mancato pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'operatore dal Mercato TEE ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1 lettera b) delle Regole fino alla data di avvenuto pagamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, verrà disposta l'esclusione dell'operatore dal Mercato TEE.